

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3937/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1992

che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regolamento (CEE) n. 3917/92 del Consiglio recante, per il 1993, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3917/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, che proroga nel 1993 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90 recante, per il 1992, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 22,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3917/92 ha istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine, del pollame e dei cereali; che è necessario adottare le relative modalità di applicazione per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni suine, onde consentire la gestione degli importi fissi considerati; che tali modalità sono complementari o derogative alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92<sup>(5)</sup>;

considerando che ai fini di una corretta gestione del volume degli importi fissi è opportuno corredare la domanda di titolo d'importazione con il deposito di una cauzione nonché definire determinate condizioni attinenti all'introduzione delle domande di titoli, in particolare per quanto riguarda la limitazione del numero degli operatori che possono richiedere dei certificati tenendo conto delle quantità limitate dei prodotti disponibili nell'ambito di questo regime; che occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume degli importi fissi nel corso dell'anno e di definire la procedura dell'attribuzione dei titoli nonché la durata della loro validità; che tuttavia la validità dei titoli deve essere limitata al 31 dicembre 1993, alla luce

del periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3917/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui ai numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 e 59.0080 contemplati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3917/92, effettuate nell'ambito di detto regolamento, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

*Articolo 2*

Il volume degli importi fissi di cui ai numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 e 59.0080 è scagionato nel corso dell'anno come segue:

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993;
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1993;
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993;
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993.

*Articolo 3*

Per poter beneficiare del regime di importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3917/92, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) Il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che alla data della presentazione della domanda può comprovare alla soddisfazione dello Stato membro che svolge da almeno dodici mesi un'attività nel settore delle carni suine; tuttavia, sono esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti o i ristoranti che vendono i loro prodotti al consumatore finale.
- b) La domanda di titolo può recare uno solo dei numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 e 59.0080 contemplati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3917/92. Essa può comprendere più prodotti di codici NC diversi, originari di un unico paese in via di sviluppo. In tal caso, tutti i codici NC sono indicati nella casella 16 e la loro designazione figura nella casella 15.

(1) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.